

# Contributo a fondo perduto

Dal pomeriggio di oggi, 15.06.2020, si potrà inoltrare richiesta all'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, previsto dal "Decreto Rilancio". Il contributo è destinato a imprese e titolari di partita Iva (sono esclusi i professionisti) che abbiano subito un calo di fatturato superiore a 1/3 nel mese di aprile 2020, rispetto al 2019, sempre che i ricavi non siano superiori a 5 milioni di euro.

Le Entrate hanno chiarito che si potranno indicare i ricavi 2019 "per fascia", ossia senza cifre precise, visto che molte imprese potrebbero non aver ancora presentato la dichiarazione dei redditi.

Il contributo a fondo perduto è consentito per gli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che hanno beneficiato, prima, dell'indennità di 600 euro a marzo e aprile e, ora, del contributo a fondo perduto per maggio.

Quest'ultimo, poi, spetterà in misura variabile: minimo mille euro, ma la somma può aumentare a fronte di cali significativi dei ricavi di aprile.

Si ritiene che legare il contributo al fatturato di aprile possa generare un effetto "lotteria", penalizzando, ad esempio, chi ha fatturato lo scorso aprile una commessa eseguita a febbraio (magari non incassata) e ora si ritrova senza lavoro, oppure premiando chi ad aprile 2019 aveva avuto un picco di attività oppure chi durante la chiusura generalizzata ha continuato a lavorare, limitandosi solo a posticipare l'emissione delle fatture (come può accadere per i contribuenti forfettari che possono emettere ancora la fattura cartacea). Senza contare che occorre conteggiare anche i proventi delle cessioni di beni strumentali, il che costituisce un ulteriore fattore di incertezza e iniquità, difficile da valutare.

Diversamente, nessun cumulo sarà consentito ai professionisti, né iscritti agli ordini né iscritti alla gestione Separata Inps, che continuano a poter fare riferimento solo sul bonus anche per il mese di maggio.

A loro volta, però, anche i professionisti presentano situazioni differenziate. Quelli iscritti alla gestione separata Inps hanno potuto richiedere i 600 euro a marzo e aprile, a prescidere dal reddito, e a maggio ne potranno ricevere 1.000 se hanno subìto, nel secondo bimestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del reddito rispetto allo stesso periodo del 2019. I professionisti iscritti agli ordini, invece, hanno avuto accesso, rivolgendosi alla specifica cassa di previdenza, ai 600 euro di marzo e aprile solo se potevano dimostrare compensi 2018 sotto una certa soglia (50mila euro), ma per il mese di maggio non si conoscono ancora né le condizioni né gli importi previsti.

Un'apposita <u>Guida dell'Agenzia delle Entrate</u> intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal <u>provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020</u>. Il <u>modello</u> e le <u>istruzioni</u> di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Indice**

Contributo a fondo perduto	Pag. 2
Domanda per il contributo a fondo perduto	Pag. 6
Scheda di raccolta dati	Pag. 13



15 giugno 2020

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 - Guida Agenzia Entrate - Vademecum Agenzia Entrate - Provv. Ag. Entrate 10.06.2020 - Circ. Ag. Entrate 13.06.2020, n. 15/E

Il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020 consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

Con una guida pubblicata sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del 10.06.2020. Il modello e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

#### SCHEMA DI SINTESI

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 € milioni<sup>(1)</sup>.
 Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre fare riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir e ai compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir.

• Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente **almeno uno tra** i seguenti requisiti:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

2. inizio dell'attività a partire dal 1.01.2019;

3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31.01.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni (🖉) è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020
e aprile 2019, occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di
prestazione dei servizi.

• Pertanto, rilevano le fatture con data ricadente nel mese di aprile (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data> e la data del corrispettivo giornaliero), e in caso di fatture differite, assume valore la data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) (nel caso di fattura elettronica è il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Pertanto, dovono essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica.

- Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- .. soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- .. soggetti che hanno iniziato l'attività **dopo il 30.04.2020**, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- .. enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir;
- .. intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis Tuir;
- .. professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- .. soggetti che hanno diritto alla **percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (bonus professionisti)** e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 17.03.2020, n. 18.

Nota<sup>(1)</sup> Se il soggetto svolge più attività, il limite di € 5 milioni per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

# Sistema RATIO Centro Studi Castelli Srl

**CONTRIBUTO** 

BENEFICIARI

LIMITI

DIMENSIONALI

PERIODO DI

**RIFERIMENTO** 

**PROVA** 

DEL

**DANNO** 

**REQUISITI** 

**OGGETTIVI** 

**SOGGETTI** 

**ESCLUSI** 

RIPRODUZIONE VIETATA

#### APPROFONDIMENTI

#### Tavola n. 1

#### Determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019 (modello Redditi 2020)

Modello dichiarativo	Ricavi/compensi Regime		Campi di riferimento
	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
	Ricavi	Contabilità semplificata	RG2, col. 2
Persone fisiche (PF)	Compensi	-	RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. 98/2011	LM2
Società di persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	-	RE2
Società di capitali (SC)	Ricavi	-	RS107, col. 2
	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
Enti non commerciali (ENC)		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	-	RE2

#### PRIMO REQUISITO

- Reddito agrario
- Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (es.: agriturismi, allevamento), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre fare riferimento all'ammontare del volume d'affari del **modello di dichiarazione Iva 2020** (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.
- Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.
- Eredi
- Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta.
- Nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

#### Esempio

#### Requisito di diminuzione del fatturato

n	-4:
D	au

Soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1.01.2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31.01.2020.

Fatturato aprile 2019	Fatturato 2/3 aprile 2019	Fatturato aprile 2020	Contributo spettante
10.000	6.667	1.000	SÌ
10.000	6.667	7.000	NO

#### SECONDO REQUISITO

- Devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a **operazioni effettuate nel mese di aprile**.
- Occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 D.P.R. 633/1972), aventi data di emissione aprile.
- · Concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili.
- Gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi
   al netto dell'Iva delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti a annotazione.
- Nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 sia al 2020.
- Gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.
- In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Erede

- Nel caso dell'erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30.04.2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto.
- Se la decorrenza cade tra il 1.04.2019 e il 30.04.2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.



#### MISURA DEL CONTRIBUTO

- L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.
- Le percentuali previste sono le seguenti:
  - .. 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a € 400.000;
  - .. 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 400.000 ma non l'importo di € 1.000.000;
  - .. 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l'importo di € 5.000.000.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo **non inferiore** a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

#### Inizio attività nel 2019

- Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31.01.2020, il calcolo del contributo è il seguente:
  - .. se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo;
  - .. se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.
- Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

#### RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

- Istanza
- I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza.
- Contenuto
- L'istanza deve contenere il **codice fiscale** del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e **l'Iban** del conto corrente su cui accreditare la somma.

L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

- Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30.11.2020, nell'istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019.
- Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo, cioè l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi dei mesi di **aprile 2019** e **aprile 2020**. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.12.2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.
- Contributi superiori a € 150.000
- Se l'ammontare del contributo è superiore a € 150.000, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.
- In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di **infiltrazione mafiosa** (art. 1, c. 52 L. 190/2012 per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla **verifica antimafia** di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 D. Lgs. 159/2011.
- In questo secondo caso, nel modello dovranno essere riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 D. Lgs. 159/2011 per le quali è richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale è richiesta la documentazione antimafia deve essere compilato un distinto rigo.

Con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (art. 47 D.P.R. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.



15 giugno 2020

#### LIMITAZIONI EUROPEE


• Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863. In particolare, la Commissione considererà compatibili ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) TFUE aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

- Il valore nominale totale delle misure deve rimanere al di sotto del massimale di € 800.000 per impresa.
- L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31.12.2019 ai sensi dell'art. 2, p. 18
   Reg. Ue 651/2014.
- Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
- Agli aiuti concessi a imprese operanti in specifici settori si applicano ulteriori condizioni e soglie più basse (ad esempio € 100.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

Tavola n. 2



Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto





## DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 - Guida Agenzia Entrate - Vademecum Agenzia Entrate - Provv. Ag. Entrate 10.06.2020 - Circ. Ag. Entrate 13.06.2020, n. 15/E

Con provvedimento 10.06.2020, in attuazione dell'art. 25 del Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha definito le istruzioni per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19. In particolare, il provvedimento ha approvato il modello per la richiesta, che può essere predisposto e inviato - dal 15.06.2020, anche avvalendosi di un intermediario - mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiva all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del proprio sito Internet.

#### SCHEMA DI SINTESI

#### TERMINI DI TRASMISSIONE

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15.06.2020 e non oltre il giorno 13.08.2020.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto**, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25.06 e non oltre il 24.08.

AMMONTARE
DEL
CONTRIBUTO
INFERIORE
O UGUALE
A € 150.000

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi". In tale caso, nel modello dovrà essere riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega. Con lo stesso flusso informativo di trasmissione delle istanze è possibile comunicare l'attivazione di nuove deleghe.

- Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.
- Si può utilizzare:
- .. un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2020; il file dell'istanza deve essere inviato mediante l'usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione;
- .. una specifica **procedura web** messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi". Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

AMMONTARE
DEL
CONTRIBUTO
SUPERIORE
A € 150,000

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'art. 25 D.L. 34/2020, sia superiore a € 150.000, il modello, **comprensivo del quadro A** (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è predisposto in **formato pdf**, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, **esclusivamente tramite Posta Elettronica** Certificata (PEC), all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Le istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a € 150.000 e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a € 150.000 è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sopra specificato.




#### ASPETTI OPERATIVI


#### Esempio

#### Richiesta di contributo fino a € 150.000

- Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi") deve seguire i seguenti passi.
  - Accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) ovvero le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).




• Cliccare sul link "fatture e corrispettivi" presente nella home page della sua scrivania.






#### Esempio (segue)

3 • Cliccare sul link "Contributo a Fondo Perduto" presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi".



• Cliccare sul link "Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)".






15 giugno 2020


#### Esempio (segue)

• Inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza".





#### Esempio (segue)



Gli intermediari con delega al solo "Cassetto fiscale" devono preventivamente accedere alla predetta area del cliente delegante per poter utilizzare la procedura web.

# PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Codice

- Una volta ricevuta l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice poiché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.
- Controlli
- Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).
- Se i controlli formali hanno esito negativo, è rilasciata una "ricevuta di scarto".
- Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "presa in carico" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi.
- Istanza sostitutiva
- Se, dopo l'invio dell'istanza, il contribuente si accorge di avere commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.
- Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati.
- Pertanto, è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza seguendo le istruzioni collegate al modello



**PROCEDURA** PER IL RICONOSCIMENTO **DEL CONTRIBUTO** (segue)

#### Comunicazione

- Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle Entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.
- Esito dei controlli
- Dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio, il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato).
- Al termine di tali controlli il sistema dell'Agenzia delle Entrate emette:
- .. in caso di esito negativo, una "ricevuta di scarto"
- .. in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

- Visualizzazione dell'esito
- Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell'istanza) è messa a disposizione esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.
- · All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.
- Rinuncia
- Se il richiedente si accorge di avere presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13.08.2020 - un'istanza di rinuncia totale al contributo.
- · Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (seconda ricevuta), il contribuente potrà inviare una nuova

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

#### **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate me- | Il conto corrente deve essere intestato diante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.
  - o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza sarà scartata.
- · All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "Consultazione esito", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

#### CONTROLLI

- L'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e segg. D.P.R. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
- Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.



#### CONTRIBUTO NON SPETTANTE

• Sanzioni

- Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
- Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'art. 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- .. la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- .. nel caso di contributo erogato di importo inferiore a € 4.000, la sanzione amministrativa da € 5.164 a € 25.822, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.
- Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da 2 anni a 6 anni.
- In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter del Codice penale (Confisca).
- Restituzione del contributo
- Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/1997).
- Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.



### SCHEDA DI RACCOLTA DATI

Т	<u>ا</u>	<b>.</b> ,	_	ī	
1	а	V	u	1	а



Scheda di raccolta dati al fine di facilitare l'inoltro dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 25 D.L. 19.05.2020, n. 34 "Decreto Rilancio"

Azienda		
Codice fiscale	Cod. attività	
Inizio attività	☐ Erede che prosegue l'attività	
Legale rappresentante		
Codice fiscale		
IBAN	L'iban del conto su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al to che richiede il contributo.	sogget-

#### Primo requisito Modello Campi di Ricavi/compensi Regime dichiarativo riferimento Contabilità ordinaria RS116 Ricavi RG2, col. 2 Contabilità semplificata **Persone** Compensi RE2, col. 2 fisiche (PF) Regime L. 190/2014 Da LM22 a LM27, col. 3 Ricavi/Compensi Regime D.L. 98/2011 LM<sub>2</sub> Contabilità ordinaria RS116 Ricavi Società di RG2, col. 5 Contabilità semplificata Persone (SP) Compensi RE2 Società di RS107, col. 2 Ricavi Capitali (SC) Contabilità ordinaria **RS111** Contabilità semplificata RG2, col. 7 **Enti Non** Ricavi Commerciali Regime forfetario art. 145 Tuir RG4, col. 2 (ENC) Contabilità pubblica RC1 Compensi RE2

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

#### Secondo requisito

	Fascia ricavi 2019 Aliquot		
1 <sup>a</sup>	0 - 400.000		20%
2ª	400.001 - 999.999		15%
3ª	1.000.000 - 5.000.000		10%

Fatturato/corrispettivi	Aprile 2019	
ratturato/corrispettivi	Aprile 2020	

#### ☐ Calcolo ordinario

Differenza fatturato aprile (2020 - 2019)		≥	1/3 fatturato aprile 2019	
	Û			
Contributo		x	% =	



Tavola (segue)

15 giugno 2020

□ Casi particolari		
<ul> <li>☐ Soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019</li> <li>☐ Soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31.01.2020</li> </ul>	₽	<ul> <li>Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo.</li> <li>Se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.</li> </ul>
☐ Soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019.	⇒	Spetta l'importo minimo del contributo
☐ Contributi superiori a € 150.000		
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafio previste) o di non trovarsi nelle condizioni o modello sono indicati i codici fiscali di tutt	sa (art. stative i i sog	gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 1, c. 52 L. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011, nonché che nel quadro A del getti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D. Lgs. o nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 D. Lgs.
□ Verifica cumulabilità con bonus € 600,00		□ Sì □ No
La cumulabilità tra bonus € 600,00 e contributo soggetti iscritti alla gestione Ago presso l'Inps.	a fond	o perduto è possibile soltanto per artigiani e commercianti, ossia
o sotto riportate: soggetto la cui attività sia cessata alla data di risoggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 secuzione dell'attività dei deceduti; enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir; intermediari finanziari e società di partecipazio professionisti e lavoratori dipendenti iscritti ag denziali);	richiest aprile : one di c ili enti c	2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la pr ui all'art. 162-bis del Tuir; di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse prev inità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus I
(Luogo e data)		(Firma)
	del co	Studio da ogni responsabilità per eventuali soprattasse, pene p ntributo e conferisce l'incarico alla presentazione dell'istanza di 19.05.2020, n. 34.
(Luogo e data)		

